

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 64
approvata il 18 febbraio 2013

DETERMINAZIONE: MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO E AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2012. (CUP C14E11000010004 CIG 48346596D0)

Con Deliberazione G.C. in data 15 dicembre 2012 (n. mecc. 2012-05830/031), esecutiva dal 01 gennaio 2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di Manutenzione Straordinaria per la bonifica dei manufatti contenenti amianto in edifici scolastici della Città. Anno 2012.

Con Determinazione Dirigenziale del 17 dicembre 2012 (n. mecc. 2012-07866/031), esecutiva dal 31 dicembre 2012 è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta relativa ai lavori sopraccitati ed il relativo impegno di spesa.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2012 di modifica del D.Lgs. 231/2002 relativo al recepimento della Direttiva 2011/7/UE per la lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali e soprattutto sulla scorta della Circolare interpretativa dei Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 1293 del 23/01/2013, da applicarsi a tutti i contratti successivi alla data del 01/01/2013, vista anche la nota della Vice Direzione Generale Finanza e Tributi n° 4948 del 03/12/2012, occorre procedere alla conseguente integrazione dello Schema di Contratto e alla modifica del Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in oggetto.

L'adeguamento normativo preso in considerazione comporta pertanto che:

1. il termine per l'emissione del certificato di pagamento resti confermato in 45 giorni ex art. 143 D.P.R. 207/2010 ed art. 4, commi 2 e 4 D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.;
2. il pagamento del certificato di cui al punto 1. sia elevato a 60 giorni ex art. 4, commi 2 e 4 D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. per le circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica vigenti al momento della stipula del presente contratto;
3. il pagamento della rata di saldo sia stabilito a 60 giorni ex art. 4, commi 2 e 4 D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. sempre per le circostanze citate al precedente punto 2;

4. gli interessi di ritardato pagamento (solo più moratori) decorreranno e saranno calcolati secondo le disposizioni di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 144, comma 1 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nel caso di ritardo nell'emissione del certificato di pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante (legali per i primi 60 giorni e moratori per il periodo successivo).

Ciò posto, si rende ora assolutamente necessario sostituire l'art. 9 comma 1 e comma 3 a pag. 9 dello schema di contratto e l'art. 17 comma 3 a pag. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, già approvati con la succitata Deliberazione G.C. del 15 dicembre 2012 (n. mecc. 2012-05830/031), esecutiva dal 01 gennaio 2013 nel modo seguente:

Schema di contratto: art. 9 comma 1 pag. 9

"1. I termini di pagamento sono:

a) Per gli acconti:

- *45 giorni per l'emissione del certificato di pagamento dalla data di maturazione del SAL,*
- *60 giorni per il pagamento di ciascun certificato dalla data di emissione dello stesso;*

b) Per la rata di saldo:

- *60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o CRE,*

ciò ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 1293 del 23.01.2013 per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica vigenti al momento della stipula del presente atto. In caso di ritardo nel pagamento delle rate si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del succitato Decreto, fatta eccezione per il ritardo dell'emissione del certificato di pagamento del SAL per causa imputabile alla Stazione Appaltante, nel qual caso si rimanda al disposto dell'art. 144, comma 1 del R.G."

Schema di contratto: art. 9 comma 3 pag. 9

"3. Ai fini della corresponsione all'Appaltatore degli interessi per il ritardato pagamento, i termini di cui sopra s'intendono inoltre interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti (o Regione, Ministero, Unione Europea, credito Sportivo) e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale (circ.n.1120/1983 Cassa Dep.Prest.)".

Capitolato Speciale d'Appalto: art. 17 comma 3 pag. 9

"3. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni, secondo le previsioni contrattuali, dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice, previa verifica del DURC ex art. 4 RG e successiva formale richiesta di presentazione di idonea polizza a garanzia del saldo ex art. 124 R.G., rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo art. 29, comma 3.

Qualora il relativo DURC risultasse negativo, si provvederà a trattenere l'importo del saldo medesimo e si provvederà all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2 D.P.R. 207/2010. Qualora, nonostante l'irregolarità riscontrata, la Stazione Appaltante abbia già ricevuto la polizza di cui sopra, procederà comunque con l'intervento sostitutivo sopraccitato."

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

...

DETERMINA

1. Di modificare, per le ragioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, per i lavori di Manutenzione Straordinaria per la bonifica dei manufatti contenenti amianto in edifici scolastici della Città, anno 2012", lo Schema di Contratto, segnatamente i commi 1 e 3 dell'art. 9 e il Capitolato Speciale d'Appalto, segnatamente il comma 3 dell'art. 17, nelle forme indicate in narrativa.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta modifiche nel quadro economico generale di spesa già impegnato con la suddetta determinazione dirigenziale del 17.12.2012 n. mecc. 2012-07866/031 esecutiva dal 31.12.2012.

Torino, 18 febbraio 2013

IL DIRIGENTE
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
Arch. Isabella QUINTO